

COMUNE DI MONTEPULCIANO
(Provincia di Siena)

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA di ALIMENTI E
BEVANDE - ART. 45 L.R. Toscana 28/2005 –
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 29.12.2010 e modificato
con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28.03.2012)

Art. 1

Oggetto e presupposti della disciplina

La presente disciplina ha per oggetto le modalità di formazione del calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande, come previsto dall'art. 45 comma 6 della Legge Regionale Toscana 28/2005, con esclusione di quelle organizzate dalle Contrade per le quali è prevista una specifica disciplina.

Nella elaborazione delle norme che disciplinano la formazione del calendario si è tenuto conto della differenza tra manifestazione, evento e esercizio dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande che è consentita esclusivamente all'interno di una manifestazione e/o evento, ma non necessariamente coincide con esso nella durata. E' infatti possibile che una manifestazione o evento sia inclusa all'interno del calendario e che non vi sia in essa attività di somministrazione o vi sia per una durata inferiore, non è invece possibile che l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ecceda la durata della manifestazione intesa come iniziative, spettacoli o altre attività caratterizzanti la manifestazione stessa.

Nella elaborazione delle successive norme si è tenuto conto della situazione storica di questo Comune prendendo a base i dati relativi al 2009 in possesso del Comune e come risultanti dai documenti allegati agli atti nel corso di formazione del presente procedimento amministrativo.

Dall'analisi dei dati di cui al precedente comma è stato ritenuto che l'impatto che le attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande attualmente esercitano sul tessuto economico e sociale del Comune sia equilibrato e sostenibile.

Le manifestazioni che si sono tenute nel 2009, come risultanti dai documenti presenti in Comune, conservano il diritto a svolgersi anche negli anni successivi con la stessa durata.

Art. 2

Soggetti legittimati all'esercizio di attività temporanea di somministrazione

L'esercizio di attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande nel Comune di Montepulciano può essere consentita esclusivamente a:

- a) enti non aventi scopo di lucro quali: istituzioni, organizzazioni politiche, sindacali, religiose, benefiche, associazioni la cui finalità istituzionale è volta alla valorizzazione dei prodotti tipici e del patrimonio ambientale, culturale, turistico, sportivo ed enogastronomico del territorio, e ad associazioni che si propongono la promozione dei valori della vita civile e di solidarietà sociale;
- b) privati esclusivamente in occasione di concerti, eventi sportivi di rilievo con carattere di spettacolo, spettacoli e in genere tutte le attività per le quali è necessaria l'autorizzazione previa verifica di agibilità dell'area ai sensi dell'art. 80 Tulps.

Art. 3

Criterio generale per l'esercizio di attività di somministrazione temporanea

La temporanea somministrazione di alimenti e bevande è consentita solo ed esclusivamente nel contesto di manifestazioni con un programma di iniziative organizzate

che prevedano “riunioni straordinarie di persone”, nelle quali l’attività di somministrazione rappresenta un servizio complementare e secondario rispetto al complesso di eventi e iniziative previsti nel programma della manifestazione e/o festa.

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei soggetti di cui al precedente art. 1) nella quale si ravvisi, anche temporaneamente, attività di tipo economico o imprenditoriale è vietata.

Art. 4 Luogo di svolgimento

Le manifestazioni nelle quali può essere consentito l’esercizio di temporanea somministrazione di alimenti e bevande possono essere organizzate:

- a. in aree private delle quali l’organizzatore dimostri di avere la disponibilità
- b. in aree pubbliche messe a disposizione dal Comune e delle quali l’organizzatore dimostri di avere la disponibilità.

Art. 5 Calendario programma -Impatto nell’economia locale e nella società - Numero complessivo di giorni

A seguito di concertazione con le parti sociali interessate, il Comune stabilisce il numero complessivo annuo dei giorni in cui è consentita l’attività di somministrazione temporanea nel territorio comunale.

Tale definizione è attuata mediante l’adozione e approvazione del calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanee di somministrazione, come previsto dall’art. 45 comma 6 della Legge Regionale.

Art. 6 Durata di ogni singola attività

L’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, esercitata in occasione di manifestazioni, feste o eventi comportanti la riunione straordinaria di persone è consentita esclusivamente nei giorni nei quali si tiene la manifestazione o l’evento.

Nelle manifestazioni che si sono tenute nell’anno 2009 la somministrazione temporanea di alimenti e bevande è consentita per lo stesso numero di giorni del 2009 consecutivi o no, come risultanti dai documenti depositati in Comune, anche se in numero maggiore o inferiore ai limiti sottoindicati ;

Nelle manifestazioni diverse da quelle del precedente punto a) la somministrazione temporanea di alimenti e bevande non può superare

la durata di tre giorni consecutivi se organizzata in aree private e nella stessa area non può essere organizzata più di una manifestazione all’anno nella quale vi sia esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande;

non può superare la durata di sette giorni consecutivi se organizzata in aree pubbliche messe a disposizione dal Comune.

Art. 7 Calendario –Programma annuale- Modalità di formazione.

La Giunta Comunale, con apposito atto, approva il calendario programma di cui al precedente articolo 5) entro il 30 Novembre dell’anno precedente.

Per essere inseriti nel calendario-programma i soggetti di cui al precedente articolo 2) devono presentare richiesta al Comune secondo le modalità e i termini stabiliti nel presente Regolamento e altri eventualmente disposti.

Le richieste di inserimento nel calendario-programma annuale devono pervenire all’Ufficio Attività Produttive del Comune entro il 31 Ottobre dell’anno precedente cui il

calendario si riferisce.

Ciascuna richiesta, redatta nei moduli approvati dal Comune o in carta intestata dell'associazione organizzatrice, dovrà comunque contenere:

- a) nome, ragione sociale e sede del soggetto organizzatore o promotore dell'iniziativa, nome e generalità del Presidente dell'organismo promotore o suo legale rappresentante;
- b) denominazione dell'evento o della manifestazione;
- c) data di svolgimento;
- d) luogo in cui è prevista la realizzazione;
- e) programma di massima della manifestazione
- f) giornate nelle quali è prevista attività di somministrazione di alimenti e bevande
- g) dichiarazione dell'organizzatore di impegnarsi a smantellare le strutture provvisorie al termine della manifestazione.

Gli Uffici comunali competenti, dopo aver accertato il rispetto dei criteri stabiliti nel presente regolamento e quanto previsto dal successivo art. 8), inseriscono le richieste nel Calendario-Programma e lo trasmettono alla Giunta Comunale per la formale approvazione.

La Giunta Comunale, con apposito atto, approva il calendario programma di cui al precedente articolo 5) entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Per essere inseriti nel calendario-programma i soggetti di cui al precedente articolo 2) devono presentare richiesta al Comune secondo le modalità e i termini stabiliti nel presente Regolamento e altri eventualmente disposti.

Art. 8

Controllo delle domande. Valutazione dell'impatto nel tessuto economico e sociale - Eventuali correzioni e riduzioni -

Le domande non conformi a quanto previsto dalla presente disciplina saranno fatte regolarizzare entro il termine perentorio indicato dall'Ufficio competente.

Nel caso in cui il numero delle giornate di somministrazione temporanea di alimenti e bevande **comunicate** ecceda i limiti massimi previsti **indicati al precedente art. 6)**, l'organizzatore **sarà invitato ad individuare** i giorni prescelti per la somministrazione al fine di rimanere entro **detti** limiti. Tale indicazione **dovrà essere** comunicata all'Ufficio Attività produttive competente a ricevere le Dichiarazioni di Inizio Attività.

Qualora, in fase di procedimento di formazione del Calendario-Programma si verifichi un aumento complessivo delle giornate di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, ***per effetto di nuove manifestazioni rispetto al 2009***, che la Giunta Comunale ***valuti*** capace di impattare negativamente sul tessuto economico e sociale del Comune, l'Amministrazione Comunale opererà una limitazione delle giornate complessive in base ad una graduatoria formata tenendo conto dei seguenti criteri e attribuzione di punteggi:

- a) numero di giornate di somministrazione nel corso dell'anno; (-1 per ogni giorno di durata)
- b) rispetto degli standard previsti al successivo art. 11) punti a)b)c) d)e): nel senso che le riduzioni saranno operate prioritariamente a svantaggio delle manifestazioni che non li osservano (+1 per ognuno degli standard osservati)
- c) storicità e novità della manifestazione: al fine di favorire le manifestazioni storiche, ma allo stesso tempo non penalizzare le novità e le innovazioni, verranno favorite sia le più antiche che le più giovani; (+1 per ogni anno di anzianità della manifestazione) (per le nuove manifestazioni fino alla seconda edizione verrà attribuito +8 + 1 per la manifestazione al primo anno, + 7 + 2 per la manifestazione al secondo anno, dal terzo anno consecutivo, + 1 per ogni anno senza il "bonus")

Sulla base dei criteri suddetti verrà formata una graduatoria a partire dal punteggio più basso in ordine crescente.

Dopo aver individuato il numero complessivo di giornate da decurtare, tenendo conto del numero risultante dalle domande in relazione al numero della situazione storica di cui al 3° comma del precedente articolo 1), si procederà alla riduzione partendo dalla manifestazione con minor punteggio in graduatoria, utilizzando il metodo proporzionale.

Art. 9
Variazioni al calendario

Eventuali variazioni di date o altro al calendario vigente dovranno essere presentate con comunicazione scritta e motivata del soggetto organizzatore **30 giorni prima del loro svolgimento**.

Art. 10
-Autorizzazioni – Visti – Nulla osta

L'inserimento della manifestazione nel calendario programma non esonera le associazioni e/o gli enti organizzatori dal richiedere e ottenere i prescritti nulla osta, autorizzazioni, permessi o qualsiasi altro titolo necessario, che pertanto dovranno essere acquisiti autonomamente dalle stesse prima dell'inizio dello svolgimento delle manifestazioni.

Art. 11
Aumento del numero dei giorni consentiti

Solo nel caso non si sia verificata l'ipotesi prevista al terzo comma dell'articolo 8), le Associazioni o comunque i soggetti organizzatori individuati al precedente articolo 2 a) possono chiedere di poter effettuare attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, sempre ed esclusivamente in occasione di manifestazioni o eventi, per un numero maggiore di giorni di quelli indicati al precedente Articolo 6), comunque nel limite massimo di tre solo se dimostrano di:

- a. utilizzare prodotti del Comune e del territorio (carne, verdure, vino, acqua, frutta, formaggi, salumi ecc.);
- b. effettuare acquisti negli esercizi commerciali del Comune;
- c. utilizzare piatti e stoviglie lavabili e riutilizzabili o piatti e stoviglie di materiale totalmente biodegradabili;
- d. effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
- e. attuare azioni di promozione dell'uso sostenibile dell'acqua, ad esempio mettendo a disposizione le "colonnelle dell'acqua potabile" o altro.

Art. 12
Modalità di accesso all'opportunità di cui all'art. 11

Per accedere all'opportunità di cui al precedente Art. 11) i soggetti interessati dovranno presentare espressa richiesta insieme a quella per l'inserimento nel calendario con le seguenti modalità:

- a. in caso di prima richiesta allegare una dichiarazione contenente l'impegno ad attuare i comportamenti di cui al precedente art. 11) da redigere nel modulo predisposto dal Comune;
- b. nel caso di una successiva richiesta allegare la dichiarazione/impegno di cui al precedente punto a) e il resoconto delle attività dell'anno precedente con l'indicazione dei produttori e degli esercizi commerciali coinvolti nonché della effettiva introduzione dei comportamenti "virtuosi" di cui ai precedenti punti 11)c. 11) d 11) e.;

Le domande saranno esaminate durante l'istruttoria per la formazione del calendario programma e, se correttamente presentate, saranno inserite nel calendario stesso con la indicazione di **“manifestazione sostenibile”** o **“evento sostenibile”**.

Art.13

Manifestazioni e/o eventi sostenibili

Nel caso in cui l'associazione nell'organizzare degli eventi e nell'attività di somministrazione si impegni ad attuare almeno due dei comportamenti virtuosi di seguito indicati:

- a) utilizzare prodotti del Comune e del territorio (carne, verdure, vino, acqua, frutta, formaggi, salumi etc.);
- b) effettuare acquisti negli esercizi commerciali del Comune di Montepulciano;
- c) utilizzare piatti e stoviglie lavabili e riutilizzabili o piatti e stoviglie di materiale totalmente biodegradabili;
- d) praticare la raccolta differenziata dei rifiuti;
- e) attuare azioni di promozione dell'uso sostenibile dell'acqua, ad esempio mettendo a disposizione le “colonnelle dell'acqua potabile” o altro.

Sarà inserita nel calendario programma con indicazione di “evento sostenibile” o “manifestazione sostenibile”.

Art. 14

Manifestazioni non inserite nel calendario

Le eventuali richieste di somministrazione temporanea presentate per eventi e/o manifestazioni non comprese nel calendario suddetto potranno essere consentite e svolte solo nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 45 della legge regionale n. 28/2005, dalla presente disciplina ed alle seguenti condizioni:

- a) La richiesta sarà sottoposta all'esame dell'amministrazione comunale e delle associazioni che partecipano alla concertazione per l'inserimento nel calendario;
- b) L'iniziativa non deve coincidere con altre manifestazioni o eventi già programmati e inclusi nel calendario programma di cui al presente regolamento;
- c) Non può avere durata superiore a **2** giorni;

La domanda completa anche della notifica CEE 852/2004 dovrà pervenire all'ufficio attività produttive almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione, per essere trasmessa all'Azienda USL in tempo utile per la vigilanza.

Art. 15

Manifestazioni che non prevedono attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande

I soggetti di cui al precedente articolo 2 che organizzano nel Comune di Montepulciano, eventi e/o manifestazioni che prevedono una serie di iniziative, spettacoli o altre attività pubbliche, nel corso delle quali non viene effettuata somministrazione di alimenti e bevande, possono comunque chiedere di essere inserite nel calendario programma annuale delle manifestazioni ricorrenti.

I soggetti organizzatori potranno presentare domanda di inserimento nel calendario entro lo stesso termine fissato dal Regolamento utilizzando il modulo appositamente predisposto.

Art. 16
Pubblicità del Calendario

Il calendario programma annualmente approvato dalla Giunta Comunale, sarà pubblicato nel sito del Comune, trasmesso alla Regione Toscana per l'inserimento nel Calendario Regionale e nel materiale informativo predisposto e diffuso dalla Regione e dagli organi di promozione e informazione a ciò deputati.

Il Comune può inoltre destinare risorse economiche per la stampa del calendario e per la sua diffusione.

Art. 17
Valutazione e verifica

Dopo il primo anno di applicazione il presente Regolamento sarà sottoposto a valutazione critica da parte dell'Amministrazione Comunale di concerto con le associazioni di categoria e le stesse associazioni destinatarie del Regolamento stesso, allo scopo di verificarne l'applicabilità e la funzionalità e apportare eventuali modifiche migliorative.

Art. 18
Norma transitoria

Nel caso di modifiche apportate ai sensi dell'articolo 16 i cui tempi di approvazione rendano impossibile il rispetto del termine di cui al precedente articolo 7), lo stesso termine è spostato al 30 Gennaio dell'anno successivo.